



REGIONE SICILIANA

# COMUNE DI MONTALLEGRO

( Libero Consorzio Provinciale di Agrigento )

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. <u>7</u> del registro	<i>Regolamento per la disciplina delle procedure di reclutamento speciale transitorio mediante stabilizzazione del personale precario del comune di Montallegro.</i>
data <u>28</u> /01/2020	Approvazione.

L'anno duemilaventi, il giorno ventinove, del mese di gennaio, dalle ore 13 30 e ss., nella sala delle adunanze di questo Comune, regolarmente convocata ai sensi di legge,

### LA GIUNTA MUNICIPALE

si è riunita con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
<b>SCALIA Caterina</b>	Sindaco	<i>Caterina Scalia</i>	
<b>SCHEMBRI Volpe Francesco</b>	Vice Sindaco	<i>Volpe</i>	
<b>PIRUZZA Giuseppe</b>	Assessore	_____	<u>+</u>
<b>GAGLIANO Caterina</b>	Assessore	<i>Caterina Gagliano</i>	

Assessori assegnati per legge: 4; in carica: 3.

Stante l'assenza del Segretario, partecipa il Vice Segretario comunale Dott. Salvatore Chiara, con funzioni consultive, referenti e di assistenza ai sensi dell'art. 97 del T.U. n. 267/2000.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco Geom. Caterina Scalia, la quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a deliberare in ordine all'argomento in oggetto indicato.

## PROPOSTA

PREMESSO che:

- il Comune di Montallegro, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, delle sue capacità assunzionali e delle risorse disponibili, intende procedere, ai sensi dell'art. 26 comma 6 L.R. n.8/2018, dell'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017 e dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016, alla stabilizzazione del personale precario, tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria;
- le modalità di stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato prevedono l'espletamento di procedure selettive interamente riservate al personale a tempo determinato inservizio presso il Comune di Montallegro in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;

CONSIDERATO che il vigente regolamento degli uffici e dei servizi, approvato nel 2000, risulta desueto e superato dalle norme che via via si sono succedute negli ultimi anni, per cui non contempla le disposizioni necessarie all'espletamento delle predette procedure di reclutamento speciale transitorio;

RI TENUTO necessario ed opportuno approvare un apposito regolamento per la disciplina delle procedure di reclutamento speciale transitorio interamente riservate al personale a tempo determinato in servizio presso il Comune di Montallegro, che si concluderanno con la stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale del fabbisogno del personale approvato dall'Amministrazione;

DATO ATTO che il regolamento che si approva con la presente:

- costituisce regolazione speciale e derogatoria in materia di procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro con rapporto a tempo indeterminato presso l'amministrazione pubblica locale, ai sensi dell'art.89, comma 2, lett. d), del D.lgs. 267/2000;
- disciplina gli aspetti di consolidamento dei rapporti di lavoro precario, mediante la stabilizzazione del personale precario in possesso dei requisiti di accesso richiesti, assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, costituito ai sensi delle disposizioni dettate in materia, dalla L.R. 85/1995, L.R. 16/2006, L.R. 21/2003, dal vigente CCNL del comparto contrattuale Regioni-Autonomie Locali per le parti applicabili e dall'art. 36 del D.Lgs.165/2001;

VISTO il D.lgs. 25/05/2017 n. 75 il quale ha dettato "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedendo in particolare all'art. 20 le norme sul superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni;

VISTA la circolare del Ministro per la semplificazione e pubblica amministrazione n. 3/2017 del 23.11.2017 con la quale sono stati dettati gli indirizzi operativi per l'applicazione della speciale disciplina volta al superamento del precariato;

VISTA la circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1 del 2018;

RICHIAMATA la legge regionale n. 8 dell' 08.05.2018, pubblicata nella GURS, supplemento ordinario n. 1, al n. 21 dell'11.05.2018 che all'art. 26 reca norme sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali;

CONSIDERATO che con il comma 8 del citato art. 26 della L.R. 8/2018 è stata esplicitata la copertura finanziaria sul bilancio regionale, già prevista dal comma 21 dell'art. 3 della L.R. 27/2016, fino a tutto l'esercizio finanziario 2038, del contributo a carico della Regione concesso ai comuni a decorrere dalla data di assunzione con le speciali procedure di reclutamento di cui all'art. 20 del d.lgs. 75/2017 e per l'intera durata del rapporto di lavoro, parametrato all'importo del

contributo attualmente erogato per ciascun dipendente titolare di contratto a tempo determinato, e cioè pari all'importo erogato nel 2015;

VISTA la nota prot. 16042 del 05/11/2018 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, indirizzata a tutti gli organi istituzionali degli Enti Locali, la quale ha ribadito l'importanza delle norme "dirette ad accelerare l'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale precario degli Enti Locali titolare di contratto a tempo determinato, al fine di superare il precariato storico, scongiurare i contenziosi derivanti dall'abuso del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato da parte degli Enti Locali ed evitare l'aggravio di spesa per le finanze locali", puntualizzando, all'ultimo comma, la sanzione della riduzione delle assegnazioni ordinarie della Regione ai Comuni per il caso di mancato avvio dei processi di stabilizzazione, prevista dal comma 8, dell'art. 3, della Legge Regionale n° 27 del 29/12/2016;

#### RILEVATO CHE:

- con propria precedente deliberazione n. 72 del 24.10.2018, successivamente riconfermata con la deliberazione n. 117 del 29/12/2018, si è proceduto ad approvare il Piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2018/2020, con contestuale rideterminazione della dotazione organica;
- in particolare, con le deliberazioni su richiamate, si è provveduto a dare concreto avvio alle procedure di stabilizzazione del personale in servizio presso l'Ente ai sensi dell'art. 20 c.2 D.lgs. 25/05/2017 n. 75, evidenziando che attualmente risultano in servizio presso l'Ente n. 21 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale, di cui alle LL.RR. 85/95 e smi, LL.RR. 21/03 e smi, come da elenco allegato alle suddette deliberazioni;

VISTO l'art. 22, comma 2 della Legge regionale n. 1 del 22.02.2019 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2019. Legge di stabilità regionale" ai sensi del quale "Le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge regionale n. 27/2016 e di cui all'art. 26, comma 6 della Legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 sono da intendersi relative a procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure rivolte all'esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nel medesimo articolo 26";

RILEVATO che secondo i più recenti arresti giurisprudenziali le procedure di stabilizzazione costituiscono non già meri atti di gestione dell'originario rapporto di lavoro a tempo determinato, che in presenza di determinati requisiti viene trasformato in rapporto a tempo indeterminato, ma vere e proprie procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di alcuni lavoratori, mediante il loro passaggio dallo stato di personale precario a quello di personale di ruolo e, come tali, possono derogare alle normali procedure di reclutamento limitatamente al carattere riservato e non aperto dell'assunzione, ma non anche alla necessità del possesso di specifici titoli di studio previsti per la qualifica, né al preventivo svolgimento di procedure selettive che riguardino tutto il personale che non abbia già sostenuto all'atto dell'assunzione a termine "procedure selettive di tipo concorsuale";

CONSIDERATO che è intenzione di questa Amministrazione procedere alla stabilizzazione del personale precario con contratto a tempo determinato in servizio presso l'Ente ai sensi dell'art. 26 comma 6 L.R. n.8/2018, dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 e dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016;

ATTESO che, considerata la natura della selezione interamente riservata, non occorre procedere al previo esperimento delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del decreto legislativo 165/2001 s.m.i., mentre è previamente attivata la procedura di cui all'art.34 bis del D. lgs. n. 165/2001 (Circolare Funzione Pubblica n. 3/2017).

RITENUTO necessario, in considerazione della procedura eccezionale e limitata nel tempo, di potere adottare un apposito regolamento limitato alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato;

VISTO lo schema di Regolamento allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, che si compone di n. 14 articoli;

RITENUTA la competenza della Giunta Comunale a procedere all'approvazione, trattandosi di disciplina riguardante la materia del personale dipendente;

VISTO l'art. 20 del D. lgs. 25/05/2017, n. 75;

VISTO l'art. 3 della L.R. 29/12/2016, n. 27;

VISTO l'art. 22 c. 3 della L.R. n. 1 del 22.02.2019;

VISTO il D.lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.lgs. 30/03/2001, n. 165 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale

TUTTO ciò premesso, visto e considerato,


ACQUISITO il prescritto parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio interessato;

### PROPONE

per i motivi di cui in premessa e che qui di seguito devono intendersi richiamati, trascritti ed approvati, di:

- APPROVARE il *“Regolamento per la disciplina delle procedure di reclutamento speciale transitorio mediante stabilizzazione del personale precario del Comune di Montallegro”*, ai sensi dell'art. 26 comma 6 L.R. n.8/2018, dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. n. 75/2017 e dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016, nel testo composto da n. 14 articoli che è allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale,.
- DEMANDARE al Responsabile del Settore I Area Affari Generali la predisposizione degli atti necessari e conseguenti nel rispetto dei criteri stabiliti.
- TRASMETTERE la presente deliberazione all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, alla RSU del Comune di Montallegro ed alle OO.SS. territoriali.
- PUBBLICARE la presente deliberazione all'Albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione *“Amministrazione trasparente, sotto sezione atti generali”*.
- DICHIARARE la presente di immediata esecutività onde permettere agli uffici di provvedere all'espletamento degli atti necessari e conseguenti.

Addi, 21 gennaio 2020



Il Sindaco

Geom. Caterina Scalia

~~~~~

Sulla presente proposta ad oggetto "*Piano del fabbisogno del personale per il triennio 2018/2020. Piano annuale di assunzioni 2018.*", hanno formulato i seguenti pareri:

**REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000, n. 30, e dell'art. 147-bis del vigente D.lgs 267/2000, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa.

Addi, 21 gennaio 2020

IL TPO DEL SETTORE I  
Dot. Salvatore Chiara



.....  
**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;

Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;

Dato atto che sulla proposta presa in esame, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, recepito dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, è stato acquisito il **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato;

Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;

Tutto ciò premesso e considerato.

Visto il vigente O.R.EE.LL. e lo Statuto comunale.

**Con voti unanimi e palesi**, espressi per alzata e seduta,

**DELIBERA**

di approvare la parte narrativa e motivazionale ed il dispositivo della proposta testè esaminata, che qui s'intendono integralmente riportati senza aggiunte né modifiche.

.....  
Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

**LA GIUNTA COMUNALE**

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.

Letto, confermato e sottoscritto:


IL SINDACO - PRESIDENTE

Geom. Caterina Scalia



L'ASSESSORE ANZIANO

Schembri Volpe Francesco



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dot. Salvatore Chiara



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione degli sull'albo on line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, in rispetto dell'art. 6 della legge regionale 26/06/2015, n. 11, è pubblicato per quindici giorni consecutivi dalla data odierna all'Albo Pretorio online, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 sul sito istituzionale del Comune.

Addi,

L'Addetto alla pubblicazione sull'albo on line

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 21/04/20:

perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)

decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 2, L.R. 44/91);

non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 4, comma 5).

Dalla residenza municipale, il

21/04/20

IL SEGRETARIO COMUNALE





# Comune di Montallegro

(Libero Consorzio Provinciale di Agrigento)

---

## **REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI  
RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO MEDIANTE  
STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO  
DEL COMUNE DI MONTALLEGRO**

Approvato con Deliberazione di G.M. n.  del 21/01/2020

## INDICE

- Art. 1 - Stabilizzazione personale precario ..... pag. 3
- Art. 2 - Composizione della Commissione giudicatrice per lo svolgimento di procedure di stabilizzazione ..... pag. 3
- Art. 3 - Incompatibilità ..... pag. 3
- Art. 4 - Stabilizzazione tramite piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria del personale precario di categoria A e B ..... pag. 4
- Art. 5 - Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nelle selezioni riservate al personale precario di categoria A e B ..... pag. 5
- Art. 6 - Stabilizzazione tramite piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria del personale precario di categoria C ..... pag. 5
- Art. 7 - Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nelle selezioni riservate al personale precario di categoria C ..... pag. 6
- Art. 8 - Valutazione delle prove di esame ..... pag. 7
- Art. 9 - Programma di esame ..... pag. 8
- Art. 10 - Graduatoria ..... pag. 8
- Art. 11 - Approvazione graduatoria di merito ..... pag. 8
- Art. 12 - Assunzione in servizio ..... pag. 9
- Art. 13 - Trattamento dati personali ..... pag. 10
- Art. 14 - Disposizioni finali e transitorie ..... pag. 10



### **Art. 1 -Stabilizzazione personale precario**

1. Il Comune di Montallegro, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, delle sue capacità assunzionali e delle risorse disponibili, procede, ai sensi dell'art. 26 comma 6 L.R. n.8/2018, dell'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017 e dell'art. 3 della L.R. n. 27/2016, alla stabilizzazione del personale precario, tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria.
2. Le modalità di stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato prevedono l'espletamento di procedure selettive interamente riservate al personale a tempo determinato inservizio presso il Comune di Montallegro in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017.

### **Art. 2 - Composizione della Commissione giudicatrice per lo svolgimento di procedure di stabilizzazione**

1. Le Commissioni giudicatrici per la copertura, a mezzo di stabilizzazione dei posti riferibili alle categorie A), B) e C) sono composte da:
  - a) Segretario Comunale in qualità di Presidente;
  - b) n. 1 dipendente di cat. D dell'Ente che bandisce il concorso, tenuto conto delle materie delle procedure selettive;
  - c) n. 1 esperto, nelle materie oggetto della selezione, esterno all'Ente, individuato tra dipendenti di altre pubbliche Amministrazioni (inquadrate in categoria e posizione giuridica almeno pari rispetto a quella propria dei posti a concorso), tra docenti o professionisti che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designato dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
2. Le funzioni di segretario verbalizzante della Commissione giudicatrice sono affidate ad un dipendente appartenente alla categoria non inferiore alla C), nominato con atto del Responsabile dell'Area Affari Generali.
3. Qualora l'articolazione del programma di esame richieda competenze specifiche (lingua straniera-informatica, etc.) per più materie, possono essere nominati dei membri aggiunti. I membri aggiunti sono di supporto alla Commissione giudicatrice, che tiene conto delle loro valutazioni nella formulazione dei punteggi.
4. La verifica del possesso dei requisiti di ammissione dei candidati nelle selezioni interne verrà effettuata con apposito verbale della Commissione giudicatrice.
5. I componenti della Commissione sono nominati con apposito provvedimento sindacale, così come i membri aggiunti.
6. Qualora per qualsiasi motivo cambi la composizione della Commissione nel corso dei lavori, questi sono ripresi dal punto in cui si era giunti prima della predetta modifica. Al commissario neo nominato vengono sottoposti, per presa visione ed atto, i verbali inerenti le operazioni prima espletate. In ogni caso le operazioni della selezione già espletate non debbono essere ripetute. Il Commissario uscente è vincolato al segreto d'ufficio per le sedute alle quali abbia partecipato.

### **Art.3 - Incompatibilità**

1. Non possono far parte della stessa Commissione di selezione, in qualità di componente, né di segretario verbalizzante, coloro si trovino in situazione di grave inimicizia, che siano uniti da vincolo di matrimonio o convivenza, ovvero da vincolo di parentela o affinità fino al quarto grado compreso, con altro componente o con uno dei candidati partecipanti alla selezione.
2. La verifica dell'esistenza di eventuali incompatibilità per i commissari e tra questi e i candidati, viene effettuata all'atto dell'insediamento della Commissione, come primo adempimento, prima dell'inizio dei lavori. Dell'avvenuta verifica si dà atto nei verbali di seduta.

3. Esplicita dichiarazione di assenza di tali elementi di incompatibilità dovrà essere fatta dandone atto nel verbale, dal Presidente, da tutti i componenti della Commissione e dal segretario nella prima seduta d'insediamento, una volta presa visione dell'elenco dei partecipanti e dei relativi dati identificativi.
4. Chi sia venuto successivamente a conoscenza di trovarsi in una qualsiasi delle condizioni di impedimento sopracitate, è tenuto a dimettersi immediatamente da componente della Commissione.
5. Qualora emergesse nel corso dei lavori successivi della Commissione la sussistenza "ab origine" di uno dei precitati impedimenti, le operazioni di selezione effettuate sino a quel momento sono annullate e dovranno essere rifatte.
6. Nel caso d'incompatibilità intervenuta nel corso della procedura selettiva si procede unicamente alla surrogazione del Componente interessato dalla predetta incompatibilità.

**Art. 4- Stabilizzazione tramite piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria del personale precario di categoria A e B**

1. La stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria del personale precario appartenente alle categorie A e B, per il quale è richiesto il requisito della scuola dell'obbligo, è effettuata in applicazione e ai sensi dell'art.20 del D. Lgs n. 75/2017, dell'art.30 L.R. n. 5/2014 e dell'art. 3 della L.R. n.27/2016, dell'art. 26 comma 6 della L.R. n. 8/2018, dell'art. 49 L. R. 15/2004, e del D.P.R.S. 5/04/2005, attraverso una selezione interamente riservata al personale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 20 del D.lgs. n. 75/2017.
2. Data la natura della selezione interamente riservata, non si procede al previo esperimento delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del decreto legislativo 165/2001 s.m.i., mentre è previamente attivata la procedura di cui all'art.34 bis del D.lgs. n. 165/2001 (Circolare Funzione Pubblica n. 3/2017).
3. In particolare, la selezione per la stabilizzazione del personale appartenente alle categorie professionali per il cui accesso è richiesta la scuola dell'obbligo è svolta per soli titoli e, ove è richiesta una specifica professionalità, anche una prova di idoneità non comparativa il cui contenuto sarà stabilito in sede di bando di selezione.
4. Possono partecipare alla selezione per la copertura dei predetti posti solo coloro i quali siano inseriti nell'apposito elenco regionale previsto dall'art. 30, comma 1 e ss., della legge regionale n. 5/2014.
5. Saranno destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato (con contratto di lavoro part – time) i lavoratori in servizio presso questo Comune, che posseggano tutti i seguenti requisiti ai sensi dell'art.20, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017:
  - a) risultino in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione;
  - b) abbiano maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
6. Coloro che aspirano alla stabilizzazione devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea;
  - b) idoneità fisica all'impiego; l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato prima dell'immissione in servizio.
  - c) possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 2 del dpr 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.; la partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età;
  - d) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo o il semplice assolvimento dell'obbligo scolastico (per i candidati nati prima del 1 gennaio 1952 non in possesso del diploma di licenza media l'obbligo

scolastico è assolto con la licenza di scuola elementare);

e) non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;

f) i precari appartenenti al regime transitorio come definito dall'art. 2, comma 1. del decreto legislativo 81/2000, per i quali è prevista la selezione finalizzata alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria e a loro riservata, devono necessariamente essere iscritti nell'elenco regionale appositamente formato in applicazione dell'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013, come convertito nella legge 125/2013 e della L.R. n. 30/2014.

7. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione. La stabilizzazione avviene nella stessa posizione occupata, per un numero di ore pari a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015, come previsto dall'art. 26 L.R. n.8/2018, e, quindi, la richiesta deve essere fatta per la posizione occupata e/o mansione svolta all'atto della scadenza del termine per la presentazione dell'istanza.

#### **Art. 5 - Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nelle selezioni riservate al personale precario di categoria A e B**

1. Le domande, dopo la verifica di ammissibilità, saranno esaminate dall'apposita Commissione giudicatrice, la cui nomina e composizione è disciplinata dal precedente art. 2 del presente regolamento.

2. Costituiscono motivi di esclusione d'ufficio:

- l'inoltro della domanda oltre il termine di cui al bando di selezione;
- la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa;
- la mancata presentazione della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- la mancanza dei requisiti richiesti all'art.4.

3. Qualora risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione e delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n.445/2000, sarà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro, eventualmente già costituito.

4. La Commissione, sulla base delle risultanze dell'istruttoria formale espletata, con proprio verbale determinerà l'ammissione o l'esclusione degli aspiranti dalla selezione pubblica e procederà alla formazione della graduatoria. Ai fini della formazione della graduatoria, ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L.R. n.15/2004 si applicano i criteri di cui al D.P.R.S. del 5/04/2005 avente per oggetto "Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all'art. 49 della legge regionale del 5 novembre 2004 n.15", pubblicato sulla Gurs parte I n. 18 del 29/04/2005. Della graduatoria così formata il Responsabile dell'Area Affari Generali ne prenderà atto con apposito provvedimento.

5. I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria di merito sono titoli di studio, titoli formativi e servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente a 20%, 30% e 50%, con le attribuzioni specificate nel precitato D.P.R.S. E' escluso il servizio prestato presso il Comune di Montalegre che costituisce requisito di ammissione alla procedura interamente riservata.

6. Non si procede all'assegnazione di alcun punteggio ai titoli che non consentono una valutazione certa o non abbiano i requisiti previsti.

7. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane.

#### **Art. 6. Stabilizzazione tramite piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria del personale precario di categoria C**

1. In applicazione ed ai sensi dell'art.20 del D.Lgs n. 75/2017, dell'art.30 L. R. n. 5/2014 dell'art. 3 della L.R. n.27/2016, e dell'art. 26 della L.R. n.8/2018, la stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale

previsto in via transitoria del personale precario di categoria C avviene previa selezione riservata pubblica per titoli ed esami.

2. La copertura dei posti disponibili in dotazione organica di categoria C è riservata interamente ai lavoratori in servizio presso questo Comune, già titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di altro contratto di lavoro flessibile, relativamente a categoria e profilo professionale corrispondente a quello richiesto per i posti da ricoprire, in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a) *risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;*

b) *abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.*

3. Gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione sono:

a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge o cittadinanza di uno dei paesi della comunità europea;

b) idoneità fisica all'impiego; l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato prima dell'immissione in servizio;

c) possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art.2 del DPR 09/05/1994 n.487 e s.m.i. La partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età;

d) possesso del titolo minimo del diploma di Istruzione secondaria superiore;

e) non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso altre pubbliche amministrazioni;

f) i precari appartenenti al regime transitorio come definito dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2000, per i quali è prevista la selezione finalizzata alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria e a loro riservata, devono necessariamente essere iscritti nell'elenco regionale appositamente formato in applicazione dell'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013, come convertito nella legge 125/2013 e della L.R. n. 30/2014;

g) i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

4. La stabilizzazione avviene nella stessa posizione occupata, per un numero di ore pari a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015 come da art. 26 L.R. n.8/2018 e, quindi, la richiesta deve essere fatta nella posizione occupata e/o mansione svolta all'atto della scadenza del termine per la presentazione dell'istanza.

#### **Art. 7- Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nelle selezioni riservate al personale precario di categoria C**

1. Ai fini dell'esame delle istanze di partecipazione alla selezione, si applicano le medesime regole, in quanto compatibili, di cui al precedente art. 5.

2. La Commissione giudicatrice dispone, complessivamente di 100 punti così suddivisi:

a) 40 punti per la prova scritta;

b) 40 punti per la prova orale;

c) 20 punti per i titoli.

3. Si precisa che saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

4. In osservanza a quanto stabilito al comma precedente, è possibile produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art. 46, o una dichiarazione sostitutiva

dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del citato DPR. In tal caso la documentazione sarà successivamente esibita dagli interessati nei termini richiesti dall'Amministrazione Comunale.

5. Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la Commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono. Non si procede all'assegnazione di alcun punteggio ai titoli che non consentono una valutazione certa o non abbiano i requisiti previsti.

6. Ai fini della valutazione si dà applicazione al D.A. 3 febbraio 1992, come rettificato con il D.A. 19 ottobre 1999, i cui punteggi sono riproporzionati in funzione del peso che ai titoli è attribuito nella presente procedura di stabilizzazione.

7. I titoli sono divisi in 4 categorie ed i complessivi 20 punti ad essi riservati sono così ripartiti:

I Categoria - Titolo di studio richiesto per l'accesso al posto: max punti 10

II Categoria - Titolo di studio superiore: max punti 2

III Categoria - Titoli di servizio: max punti 6

IV Categoria - Corso di formazione, idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami, abilitazioni, Master, dottorati di ricerca, Scuola di specializzazione, corso di perfezionamento post-universitario: max punti 2

8. I complessivi 20 punti saranno attribuiti come segue:

- a. titolo di studio richiesto per la cat. C diploma di scuola media superiore: Punti 0,25 per ogni punto superiore a 60/100; i punteggi dei titoli di studio, recanti valutazioni su base numerica diversa, saranno rapportati a base 100;
- b. al titolo di studio superiore a quello richiesto per l'ammissione, indipendentemente dal punteggio, saranno attribuiti punti 1, se non pertinente al profilo professionale, punti 2 se pertinente;
- c. ad ogni corso di formazione con attestazione di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti, e non inferiori a mesi 3 (tre) o a trenta ore, saranno attribuiti punti 0,25 sino ad un massimo di punti 1;
- d. scuola di specializzazione, dottorati di ricerca, master, corso di perfezionamento post-universitario, abilitazioni professionali: punti 0,50 sino ad un massimo di punti 1;
- e. all'idoneità conseguita in concorsi per esami, o titoli ed esami, per posti di pari o superiore categoria, saranno attribuiti punti 1 sino a un massimo di punti 2.

9. Il punteggio complessivo di cui ai punti c, d, ed e non potrà essere, comunque, superiore a punti 2.

10. Per i titoli di servizio, sono valutate le precedenti esperienze lavorative solo se attinenti al posto messo a concorso. In particolare, sono valutate le esperienze lavorative maturate in profili professionali uguali e/o in posizioni di lavoro attinenti a quelle del posto da ricoprire.

11. I complessivi 6 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:

- servizio prestato presso enti pubblici:
  - a. stessa categoria o superiore in area professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre: punti 0,060 fino a un massimo di punti 4;
  - b. in categoria immediatamente inferiore: punti 0,030 fino a un massimo di punti 2;
- il servizio militare è valutato come se fosse stato prestato in area professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l'unico documento probatorio per l'attribuzione del detto punteggio.

I servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell'attribuzione del punteggio. È escluso il servizio prestato presso il Comune di Montallegro che costituisce requisito di ammissione alla procedura interamente riservata.

#### **Art. 8 - Valutazione delle prove di esame**

1. Il superamento di ciascuna delle previste prove di esame è subordinato al raggiungimento di una valutazione di almeno 24/40 per la prova scritta e di almeno 24/40 nella prova orale.
2. La selezione è superata se in entrambe le prove si raggiunge almeno il punteggio minimo di 24/40.
3. La Commissione nella seduta di insediamento specificherà e renderà pubblici i criteri di valutazione delle prove di esame.

#### **Art. 9 - Programma di esame**

1. Le prove d'esame saranno specificate in sede di approvazione del bando, tenuto conto della figura professionale alla quale si riferisce la selezione.
2. La prova scritta è teorico-pratica e si svolge mediante la somministrazione di quesiti a risposta multipla chiusa o aperta/commentata.
3. Si intende per prova scritta teorico-pratica quella che, oltre a chiamare il candidato alle prestazioni a carattere teorico, sollecita valutazioni attinenti a concreti problemi di vita amministrativa corrente, mediante applicazione delle nozioni teoriche sollecitate.
4. La prova orale avrà luogo sulle materie oggetto della prova scritta e prevede anche l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera a scelta del candidato. Dal predetto accertamento relativo alle materie dell'informatica e della lingua straniera sono esentati i dipendenti in possesso rispettivamente di certificazione ECDL e di certificazione di conoscenza di lingua straniera.
5. Ai candidati sarà data comunicazione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, dell'avvenuta ammissione o dell'esclusione alla prova orale. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà comunicato almeno sette giorni prima.
6. Ai candidati ammessi alla prova orale verrà comunicata la valutazione riportata nella prova scritta e la valutazione degli eventuali titoli presentati nella domanda di partecipazione, prima dell'inizio della prova orale.

#### **Art. 10- Graduatoria**

1. Ultimate le procedure relative alle suddette prove, ovvero, nel caso di selezione per soli titoli, a quelle relative alla valutazione dei titoli prodotti, la Commissione predispone la graduatoria di merito. Il punteggio finale è stabilito dai voti conseguiti nelle prove scritte e dalle votazioni conseguite nelle prove orali, nonché dall'eventuale punteggio relativo ai titoli presentati.
2. La Commissione, al termine della definizione della graduatoria di merito, trasmette la stessa al Responsabile dell'Area Affari Generali il quale predispone idoneo atto di approvazione della graduatoria. Nello stesso atto sarà adeguatamente evidenziato che i soggetti già titolari di contratto a tempo determinato, relativamente a categoria e profilo professionale corrispondente a quello richiesto per il posto da ricoprire nel Comune di Montallegro, sono prioritariamente destinatari dell'assunzione a tempo indeterminato. Resta, inoltre, nelle competenze del Responsabile, in caso di parità di punteggio tra i candidati, la verifica della presenza di eventuali "preferenze" previste ai sensi del comma 4 dell'art. 5 del DPR n. 487/94 e successive modifiche, con preferenza, in caso di ulteriore parità, del candidato più giovane d'età ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 191/98. Dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione dell'anzidetta graduatoria decorrono i termini per eventuali impugnative.
3. La graduatoria resta valida per il periodo previsto dalla vigente normativa, potendo, in questo periodo, essere utilizzata ai sensi di tale disposizione e delle norme regolamentari sull'accesso e sullo scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'amministrazione, per la stabilizzazione di ulteriore personale precario, nel rispetto comunque, delle facoltà di assunzione correlate alle graduatorie concorsuali per l'assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato allo stato operanti e dalle normative vigenti in materia.

#### **Art. 11 - Approvazione graduatorie di merito**

1. Esaminati gli atti trasmessi dalla Commissione, qualora il Responsabile dell'Area Affari generali riscontri delle irregolarità, procede come segue:

- a) se l'irregolarità consiste in un errore di trascrizione o di conteggio nell'applicazione dei criteri definiti dalla Commissione, tale, cioè, da apparire – ad evidenza – errore di esecuzione, procede direttamente, con apposita determinazione, alla rettifica dei verbali ed alle conseguenti variazioni nella graduatoria di merito;
- b) se l'irregolarità è conseguente a violazione di norma di legge, delle norme contenute nel bando, delle norme contenute nel presente regolamento, ovvero, quando si rilevi palese incongruenza o contraddittorietà, rinvia con proprio atto i verbali alla Commissione, con invito al Presidente di riconvocarla, entro tre giorni, perché provveda, sulla base delle indicazioni, all'eliminazione del vizio o dei vizi rilevati, apportando le conseguenti variazioni alla graduatoria di merito;
- c) qualora il Presidente non provveda alla convocazione della Commissione o la stessa non possa riunirsi per mancanza del numero legale o, se riunita, non intenda accogliere le indicazioni ricevute, si procede con atto formale del Responsabile dell'Area Affari Generali, alla dichiarazione di non approvazione dei verbali, all'annullamento delle fasi delle operazioni selettive viziate e, conseguentemente, alla nomina di una nuova Commissione che ripeta le operazioni di selezione a partire da quella dichiarata illegittima con formulazione di nuova ed autonoma graduatoria;
- d) il Responsabile dell'Area Affari Generali provvede all'approvazione delle operazioni di selezione sulla base dei verbali trasmessi dalla Commissione.
- e) la graduatoria di cui al precedente comma è pubblicata all'Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi oltre che in Amministrazione Trasparente sottosezione bandi di concorso.

#### **Art. 12 - Assunzione in servizio**

1. L'assunzione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria avverrà con contratto di lavoro individuale, a tempo indeterminato e part-time per un numero di ore pari a quelle in essere con il medesimo lavoratore alla data del 31.12.2015, secondo le disposizioni di legge, delle norme comunitarie e del contratto collettivo nazionale del comparto Regioni, Autonomie Locali in vigore.
2. Prima di procedere alla stipula del contratto, il Responsabile del procedimento provvede ad acquisire i documenti necessari a provare il possesso dei requisiti generali per l'accesso all'impiego pubblico.
3. Il Responsabile del procedimento, inoltre, invita il candidato, mediante assicurata convenzionale ovvero, nel caso in cui è indicata in sede di partecipazione al bando, tramite PEC, a presentare entro il termine stabilito la documentazione necessaria per l'assunzione e, in particolare:
  - a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con la quale dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti d'impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.53 del D.Lgs. n.165/2001 e successive modificazioni. In caso contrario dovrà presentare dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione;
  - b) titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione o copia autentica nonché tutti gli altri documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.
4. Scaduto il termine prefissato entro cui presentare i documenti di cui sopra, l'Amministrazione comunicherà di non dar luogo alla stipula del contratto. Nel caso in cui la documentazione richiesta pervenga nei termini, il Responsabile del procedimento invita il vincitore, mediante assicurata convenzionale, notifica a mezzo messo comunale o, ove indicata dallo stesso candidato, a mezzo PEC, a presentarsi il giorno stabilito per la stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell'art. 19 del CCNL 21/05/2018.
5. L'ammissione in servizio è subordinata alla verifica dell'inclusione nell'elenco regionale di cui all'art.30 della L.R. n.5/2014.
6. L'Ente prima di procedere a tale stipula ha facoltà di accertare, a mezzo di struttura pubblica sanitaria o a cura del medico competente, il possesso dell'idoneità fisica necessaria all'espletamento delle funzioni di competenza.
7. Il candidato dichiarato vincitore sarà assunto in servizio e dovrà sostenere il periodo di prova nel rispetto delle disposizioni stabilite dall'art. 20 del CCNL del 21/05/2018.
8. Il candidato che, senza giustificato motivo, non si presenta in servizio, decade dalla nomina. Qualora per

giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data prefissata, gli effetti economici decorrono dal giorno di effettiva presa in servizio.

9. In caso di rinuncia o successiva decadenza del nominato, l'Ente si riserva la facoltà di procedere alla sua sostituzione mediante la nomina di altro concorrente risultato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria.

#### **Art. 13- Trattamento dati personali**

1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di gestione della selezione riservata e saranno trattati anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso ai sensi della vigente normativa in materia di protezione di dati personali.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti per la partecipazione alla selezione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche eventualmente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione del candidato.

3. La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi eventuali dati sensibili, a cura del personale assegnato all'ufficio preposto per la conservazione delle domande ed all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento della procedura di selezione.

#### **Art. 14- Disposizioni finali e transitorie**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle disposizioni dei regolamenti comunali dell'Ente, dello Statuto, di legge e del CCNL Regioni Autonomie locali vigenti in materia.

